

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZIONE PRIMA BIS

Registro Sentenze:

Registro Generale: XXXX/2009

nelle persone dei Signori:

ELIA ORCIUOLO Presidente

FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons.

DOMENICO LANDI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del **24 Aprile 2009**

Visto il ricorso 2374/2009 proposto da: *XXXXXX XXXXXXXX* rappresentato e difeso da: *TARTAGLIA AVV. ANGELO FIORE* con domicilio eletto in ROMA - *VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO, 266 presso il suo studio*

contro

- *MINISTERO DELLA DIFESA* rappresentato e difeso da: *AVVOCATURA DELLO STATO* con domicilio eletto in ROMA - *VIA DEI PORTOGHESI, 12*
- *STATO MAGGIORE AERONAUTICA MILITARE*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

del decreto n. xx/2009 in data 19.01.2009 con il quale il Comandante dell'Accademia Aeronautica ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 25.11.2008 dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale in data 28.10.2008 il Comandante

dei Corsi dell'Accademia Aeronautica gli ha inflitto la sanzione disciplinare di Corpo di quindici giorni di "Consegna di rigore"; del provvedimento disciplinare suddetto; di tutti gli atti presupposti, preparatori, preordinati, conseguenti, comunque connessi, ivi compreso il decreto n. xxx/08 con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – il Capo del I Reparto ha disposto nei confronti del ricorrente la dimissione d'autorità dall'Accademia Aeronautica e il proscioglimento dalla ferma contratta; il verbale n. xxxx del 29 ottobre 2008 del Consiglio permanente di attitudine all'Accademia Aeronautica con il quale sono state proposte al ricorrente le dimissioni d'autorità dall'Istituto per motivi disciplinari; il parere favorevole espresso con messaggio M-D.ABA001.11274/UPS3/G.45/x/x del 1. dicembre 2008 dal Comando scuole/3^a Regione area dell'Aeronautica Militare;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 17.04.2009

Visto l'atto di costituzione in giudizio del *MINISTERO DELLA DIFESA*;

Udito il relatore Cons. DOMENICO LANDI e udito altresì per la parte ricorrente l'avv. Tartaglia;

RILEVATO che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso potrebbe essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt.21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000 n. 205;

CONSIDERATO che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz'altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale istruttoria;

CONSIDERATO che con il ricorso in esame l'Allievo Ufficiale XXXXXXXX XXXXX ha chiesto l'annullamento degli atti meglio specificati in epigrafe, con i quali si è conclusa la vicenda disciplinare, al termine della quale il ricorrente è stato espulso dall'Accademia Militare di Pozzuoli;

CONSIDERATO che si appalesa fondata la terza censura, con la quale si deduce l'illegittimità del provvedimento d'irrogazione della massima sanzione disciplinare di corpo (15 giorni di “ Consegna di rigore”), per violazione dell'art. 60 del Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545, ed eccesso di potere sotto vari profili;

RITENUTO, infatti, che la suddetta disposizione normativa prevede che le sanzioni disciplinari debbono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa, e che nella determinazione della specie e della durata occorre considerare i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età e l'anzianità del militare che ha commesso la mancanza;

CONSIDERATO, peraltro, che al termine del procedimento disciplinare al quale è stato sottoposto il ricorrente, la Commissione di disciplina, all'unanimità, riteneva il ricorrente passibile della punizione di giorni 10 di consegna di rigore, mentre il Comandante dei Corsi si discostava da tale parere ed irrogava la massima sanzione prevista, ossia la consegna di rigore per giorni 15, che comportava come conseguenza inevitabile la dimissione d'autorità del XXXXX dall'Accademia ed il proscioglimento dalla ferma contratta;

RITENUTO che l'irrogazione della sanzione massima, proprio per il suo carattere espulsivo, necessita di una approfondita e circostanziata motivazione che tenga conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del sottostante procedimento

disciplinare, alla luce anche del parere espresso dalla Commissione di disciplina, da cui si è discostato immotivatamente il Comandante dei Corsi;

CONSIDERATO, inoltre, che la sanzione proposta dalla suddetta Commissione non comportava l'automatica espulsione del ricorrente dall'Accademia dell'Aeronautica Militare di Pozzuoli, al contrario di quella poi irrogata, per cui, facendo applicazione del principio costituzionale di ragionevolezza ed imparzialità a cui deve ispirarsi l'attività della P.A., deve ribadirsi che l'Autorità titolare del potere disciplinare aveva l'obbligo di valutare tutte le circostanze del caso ed esternare le ragioni per le quali riteneva di doversi discostare dal parere, più favorevole per il ricorrente, della Commissione di disciplina.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati, restando assorbite le censure non espressamente esaminate, mentre si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Prima Bis

accoglie il ricorso meglio specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 24 Aprile 2009, in Camera di Consiglio.

il Presidente

il Consigliere, est.